

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli Sezione Persone e Famiglia

composta dai Sig.ri Magistrati:

1) Dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.

2) Dott. Massimo Sensale Consigliere

3) Dott. Geremia Casaburi Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al numero n.6498/17 di ruolo generale e vertente

TRA

_____, nato in Mali l'1.4.1993, elett.te dom.to Napoli, via P. Colletta n.12, presso l'avv. Liana Nesta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

Appellante

E

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima, in Napoli, via Diaz n.11. **Appellato**

NONCHE'

Procuratore Generale in sede. **Interventore**

Oggetto: esclusione della protezione internazionale.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

Il procuratore dell'appellante si riporta alle conclusioni in atti. L'avvocatura chiede il rigetto dell'appello. Il P.G. conclude per il rigetto dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 6.6.16, l'appellante indicato in epigrafe, cittadino del Mali, impugnava innanzi al Tribunale di Napoli la decisione, emessa l'1.4.16 e notificatagli il 6.5.2016, con la quale la Commissione Territoriale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al D. Leg.vo n.286/98.

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con ordinanza del 10.10.2017, dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto.

Per la riforma di tale ordinanza, comunicata il 17.10.2017 con citazione notificata telematicamente il 14.11.17, il richiedente ha interposto appello avanti a questa Corte, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto dell'infondato gravame.

All'udienza collegiale del 19.12.2018, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini ridotti (30+20) di cui all'art. 190 c.p.c.. Solo l'appellante ha depositato comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Nell'ordinanza appellata si legge che il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale per manifesta infondatezza, notificato il 6.5.16, risulta impugnato tardivamente il 6.6.16 e perciò oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 19 d.lgs. 150/2011 come novellato con d.lgs. 142/2015.

La decisione si basa sul presupposto implicito che tale novella abbia natura processuale, riferendosi il citato art. 19 alle controversie instaurate avverso i provvedimenti emessi dalle commissioni territoriali ed aventi ad oggetto le domande di protezione internazionale.

Con l'appello si deduce -a sostegno dell'ammissibilità del ricorso- la tempestività del ricorso depositato il 6.6.16, perché nel provvedimento di diniego era indicato il termine di 30 giorni per proporre l'impugnazione e in ogni caso perché era stata proposta al primo giudice istanza di remissione in termini.

L'assunto dell'appellante è fondato e documentato nei termini prospettati. In ogni caso, la questione è assorbita, nel caso in esame, dalla inoperatività del termine abbreviato di quindici giorni per la notifica del ricorso, atteso che:

- a norma dell'art. 19/3° comma d.lgs. 150/2011, il termine per impugnare dinanzi al Tribunale il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale è di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso (e nel caso in esame risulta rispettato);
- il quarto periodo del 3° comma del citato art. 19 è stato così sostituito dall'art. 27 d.lgs. 142/2015: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà";
- nel caso in esame non risulta che nei confronti del richiedente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 d.lgs. 286/1998;
- neppure risulta che sia stata seguita la procedura "accelerata" di cui all'art. 28 bis d.lgs. 25/2008 come introdotto dall'art. 25 d.lgs. 142/2015, peraltro applicabile nei soli casi previsti dalla norma;
- detta procedura prevede che "appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione" e "la decisione è adottata entro i successivi due giorni", salvo il raddoppio dei termini nei casi indicati nel secondo comma, come quando "a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";
- la valutazione di manifesta infondatezza della domanda, in base alla stessa prospettazione del richiedente, è un prius logico rispetto all'adozione della "procedura accelerata" -così definita dal titolo dell'art. 28 bis citato- con conseguente operatività del termine dimezzato di impugnazione di cui all'art. 19/3° comma citato; non è invece una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo della procedura, tanto più se questo sia intervenuto



a definizione della procedura ordinaria e non di quella accelerata, che ovviamente non può essere recuperata a posteriori;

- pertanto nel caso in esame, non risultando adottata la procedura accelerata (di cui peraltro l'interessato dovrebbe avere preventiva informazione, a garanzia del diritto di difesa), si applica il termine ordinario di 30 giorni per l'impugnazione, così come del resto specificato proprio nel provvedimento della Commissione ("avverso la presente decisione... è ammesso ricorso al Tribunale di Napoli entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento...");

- in ultima analisi, tale avviso giustificherebbe la rimessione in termini per avere ingenerato nel richiedente e nel suo difensore un errore scusabile.

Ne consegue che va integralmente annullata l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso.

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., la domanda di protezione internazionale, formulata dall'appellante va esaminata nel merito in questa sede.

L'appellante ha riferito di essere originario e di cittadinanza del Mali e di essere fuggito dal suo paese Bamako nell'anno 2014 poiché coinvolto con sua madre in una lite ereditaria con i parenti del padre defunto che avrebbero tentato di avvelenarlo.

In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 d.lg. 19 novembre 2007 n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cassazione civile sez. VI 20 marzo 2014 n. 6503).

Infatti, l'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).

Dunque, se è vero che dal racconto dell'appellante non si evince una situazione tale da giustificare il riconoscimento della protezione internazionale maggiore, poiché la vicenda personale non espone il richiedente ad una



persecuzione individualizzata ed agita da persecutori qualificati nel senso previsto dalla norma, dai reports del Ministero degli Esteri e di Amnesty International è attestata in Mali una grave situazione di conflitto interno e di violenza indiscriminata.

Infatti, se si ha riguardo ai più recenti reports internazionali, nel rapporto di Amnesty International 2015-2016, si legge: "MALI 2015/2016

Il conflitto armato interno perpetua un clima di insicurezza, in particolare nel nord, nonostante la firma di un accordo di pace, crimini di diritto internazionale e abusi da parte di gruppi armati sono persistiti in diverse parti del paese.

Sfondo

Violenti scontri e l'insicurezza hanno minacciato diverse parti del paese, con attacchi contro le forze governative e la Missione delle Nazioni Unite Multidimensional Integrated Stabilizzazione in Mali (MINUSMA). A giugno, il governo e il Coordinamento del Movimento di Azawad (CMA) hanno firmato un accordo di pace ad Algeri, Algeria, che comprendeva le iniziative per un ulteriore decentramento e la creazione di una commissione internazionale d'inchiesta per investigare crimini di diritto internazionale, tra cui crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di violenza sessuale. L'accordo di pace era stato anche condizionato a che non ci sarebbe stata alcuna amnistia per coloro che sono sospettati di responsabilità penale per detti crimini. Al fine di rimuovere ogni ostacolo alla firma da parte della CMA dell'accordo di pace, mandati di arresto sono stati emessi contro 15 dei suoi membri, che hanno affrontato spese, tra cui la sedizione e il terrorismo, e altri sono stati poi rilasciati dai centri di detenzione nella capitale, Bamako. Nello stesso mese, il mandato MINUSMA è stato prorogato di un anno. Alla fine dell'anno, gruppi armati ancora controllano Kidal, una delle più grandi città del nord. Nel mese di novembre, lo stato nazionale di emergenza è stato dichiarato in seguito ad un attacco contro l'hotel Radisson a Bamako; è stato prorogato fino alla fine di marzo 2016.

Gli scontri tra gruppi armati, MINUSMA e le forze governative sono continuati, portando a oltre 250 vittime - tra cui oltre 60 civili" (traduzione approssimativa). Nel rapporto 2016-2017 si legge: "L'anno è stato segnato dall'intensificarsi del conflitto armato interno e da un clima di crescente instabilità. I gruppi armati hanno compiuto abusi, uccidendo anche peacekeeper. Membri delle forze di sicurezza e del contingente di peacekeeping delle Nazioni Unite hanno fatto ricorso a un uso eccessivo e letale della forza, anche nei confronti di manifestanti.

CONTESTO

L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della



Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma). Oltre 10.000 peacekeeper erano presenti nel paese. Oltre 135.000 rifugiati maliani continuavano a vivere nei paesi vicini a causa del conflitto”.

In altri reports, a dimostrazione della persistenza del conflitto, si legge ancora: “Bamako, 06 apr 12:18 - (Agenzia Nova) - Un militare francese è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco con un gruppo di presunti terroristi in un'operazione nel sud-est del paese. Lo riferisce la presidenza francese in un comunicato. La presidenza della Repubblica “ha appreso con grande dolore della morte del caporale capo del sesto reggimento di Angers”, si legge nella nota, “I militari della forza a guida francese Barkhane partecipano dallo scorso 27 marzo a un'operazione militare congiunta tripartita nella zona di frontiera a sud di Hombori, 200 chilometri a sud-ovest di Gao”. Secondo la stessa fonte un veicolo della missione è stato colpito da un ordigno esplosivo, che ha provocato il ferimento di due militari. Poco dopo i militari del sesto reggimento, giunti sul posto per garantire la ripresa dell'operazione, sono stati bersaglio di colpi di arma da fuoco, che hanno colpito a morte il caporale Julien Barbé. Quanto avvenuto fa salire a 17 il numero dei militari francesi morti in Mali a partire dall'inizio dell'operazione Serval, nel 2013, alla quale ha fatto seguito la più ampia operazione Barkhane, a cui partecipano 4 mila uomini. (Res) © Agenzia Nova”.

“Sono 77 le vittime dell'attacco suicida in Mali. Un'autobomba è esplosa il 18 gennaio 2017 in una base militare a Gao, nel nord del paese. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista islamico Al Morabitoun. Il nuovo bilancio delle vittime è stato diffuso dall'esercito francese, intervenuto nel paese nel 2013 insieme ai caschi blu delle Nazioni Unite della missione Minusma per combattere i gruppi jihadisti”.

Nel rapporto amnesty international 2017-2018 si legge ancora: “Abusi da parte di gruppi armati

Gli attacchi nelle regioni centrali di Mopti e Ségou sono aumentati durante l'anno. Un aumento della presenza di gruppi armati e nel reclutamento locale hanno aggravato le tensioni tra diversi gruppi etnici. A febbraio, 20 persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite quando assalitori non identificati hanno attaccato membri della comunità Fulani. L'attacco ha seguito l'uccisione di un noto avversario di influenze radicali nella regione di Ségou.

Tra gennaio e settembre, la MINUSMA ha registrato almeno 155 attacchi contro le proprie forze di pace, le forze di sicurezza del Mali e i soldati francesi coinvolti nell'operazione Barkhane. Durante tutto l'anno, oltre 30 membri del personale di MINUSMA, inclusi civili e appaltatori, sono stati uccisi da gruppi armati. La maggior parte degli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani. Le vittime includevano otto bambini.

A giugno, cinque persone sono state uccise e 10 ferite durante un attacco da parte di un gruppo armato in un hotel alla periferia della capitale, Bamako.



A luglio, uomini armati hanno battuto 10 donne che facevano parte di una festa di matrimonio. Ad agosto, 12 donne che non indossavano il velo sono state fustigate a Mopti.

Alla fine dell'anno almeno otto persone sono rimaste ostaggi di gruppi armati in seguito ai loro rapimenti in Mali, Burkina Faso e Niger negli ultimi tre anni. Gli otto includevano tre donne: Beatrice Stockly, una missionaria svizzera, Gloria Cecilia Agoti Narvaez, una missionaria colombiana, e Sophie Petronin (francese) - oltre a Julian Ghergut (rumeno); Jeffery Woodke (Stati Uniti); Ken Elliott (australiano); e i cittadini maliani Mamadou Diawara e Soungalo Koné " .

Nel sito del Ministero degli Esteri "viaggiare sicuri" si legge: "TERRORISMO. Esiste nel Paese una presenza conclamata ed attiva di gruppi terroristici. Tra i più recenti attacchi si ricordano: il 14 aprile 2018 l'attacco alle basi di Minusma e di Barkhane a Timbuctu; il 18 giugno 2017 l'attacco contro il Resort Le Campement a Kangaba; il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l'attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre (attentato all'hotel Radisson) ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove un commando di terroristi ha attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri. I diversi gruppi terroristici individuano la presenza internazionale come il principale bersaglio delle loro azioni.

Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016 è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2018.". E poi è stato prorogato sino al 31.10.2019 (www.agenzianova.com)

Dunque, posto che tutto il Mali è allo stato interessato da un conflitto armato e da violenza indiscriminata, si giustifica la protezione sussidiaria.

Le spese del giudizio di appello in considerazione dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie l'appello proposto da _____ (c.f. _____, nato in Mali l'1.4.1993 e previo annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, riconosce al predetto appellante il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) dec. Leg.vo n.251/07;

2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Napoli, in data 4.2.2019

Il Presidente est.

Dott. Alessandro Cocchiara

Documento firmato digitalmente

